N. 7467/2014 R.G. N.R.

N. 1607/2015 R.G. GIP

Udienza del 03.12.2015

Sentenza n. 606 / 2015



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Addi 03.12.2015

DEPOSITATION CANCELLERIA

II Canbelliere

Addi

PRESENTATO APPELLO

II Cancelliere

Addi

RICORSO PER CASSAZIONE

II Cancelliere

Addi

FATTO ESTRATTO ESECUTIVO

II Cancelliere

Addi

REDATTA SCHEDA

Il Cancelliere

Addi

CAMPIONE PENALE n.

TRIBUNALE DI TREVISO UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il Giudice per le Indagini Preliminari dr. Bruno CASCIARRI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In Camera di Consiglio ai sensi degli artt. 425, 530 c.p.p. nei confronti di

nato a

ivi residente in via dei '

, con domicilio eletto

presso i difensori di fiducia avv.

con studio in 🖔

, via I

LIBERO / ASSENTE

Difensori di fiducia avv. I

e avv.

del Foro di

IMPUTATO

del reato di cui all'art. 3 D. L.vo 74/2000 perché al fine di evadere le imposte sui redditi indicava nella dichiarazione dei redditi relative all'esercizio 2008 elementi passivi fittizi sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili e avvalendosi di contratti simulati, idonei ad ostacolare l'accertamento.

In particolare:

utilizzava il contratto di sublocazione 2.7.2001 da lui stipulato con la "l Srl" avente per oggetto gli immobili di cui è titolare (in forza di contratto di leasing) la "l Srl" – società di cui il è socio al 50%, mentre la restante quota è della di lui moglie ; il prezzo

di locazione "! "→" Srl" coincide con quello di sublocazione (Srl ->) (€ 100.200) utilizzava contratto di prestazione di servizi con la " 'con un costo complessivo di € 210.957,26. I servizi venivano svolti da dipendenti della !, tutti ex dipendenti dello studio notarile (per i quali il costo sostenuto dalla Iura è di € 97.811 indicava interessi passivi e commissioni bancarie per € 88.432,88 facendo figurare come costi di attività gli interessi passivi su somme prelevate da lui a titolo personale Treviso, alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi 2008

Conclusioni del Pubblico Ministero e del Difensore

Il P.M. chiede il rinvio a giudizio.

Il difensore chiede sentenza di non luogo a procedere.

IN FATTO ED IN DIRITTO

All'esito dell'udienza preliminare deve essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere nei confronti di

L'imputato è chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 3 D. L.vo 74/2000 perché al fine di evadere le imposte sui redditi indicava nella dichiarazione relativa all'esercizio 2008 elementi passivi fittizi sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili e avvalendosi di contratti simulati idonei ad ostacolare l'accertamento.

Dalle verifiche condotte dagli uffici finanziari emergeva che il notaio I aveva posto in essere un'articolata struttura per la gestione dell'immobile e dei servizi relativi all'attività professionale.

L'immobile di importanti dimensioni (circa 2000 mq destinati ad uffici), dove aveva sede lo studio notarile, era stato acquistato nel 2001 in leasing

) Srl – società partecipata interamente dal pedalla moglie e dato in locazione l'approprie de l

Srl (società partecipata con quota del 20,5% dalla stessa Srl), che a sua volta lo sublocava al notaio per lo stesso corrispettivo (E.100.200,00) previsto per la prima locazione.

Quest'ultimo, poi, si avvaleva dei servizi per la gestione del personale e dell'attività di studio della Srl pagando il corrispettivo di E. 210.957,26 (di fatto utilizzava 3 ex dipendenti dello studio notarile con un costo di E. 97.811,00).

Il notaio, inoltre, faceva figurare nella dichiarazione l'importo di E. 88.432,88 per interessi passivi e commissioni bancarie su somme da lui prelevate a titolo personale e, quindi, non inerenti all'attività professionale.

L'Agenzia delle Entrate con la denuncia del 12-5-2014 ipotizzava la sussistenza del reato di dichiarazione infedele cui all'art. 4 D. Lvo 74/2000, in particolare per avere il contribuente posto in essere atti senza una logica economica e frutto di una pianificazione fiscale volta a massimizzare non il profitto ma il risparmio d'imposta, mediante l'abuso del diritto connesso all'uso distorto di norme.

Il PM nel formulare l'imputazione indicava, invece, la diversa e più grave fattispecie di cui all'art. 3 D.Lvo 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici).

L'imputato con l'interrogatorio reso in data 26-11-14 e con le memorie depositate in data 19-11-15 e 2-12-15 e con la consulenza tecnica del dott. ha dedotto:

- l'effettività dei contratti con
- Srl e

Srl;

- le valide ragioni economiche dei detti contratti:
- la mancanza di vantaggi fiscali;

Dou. Brain CASCIARR

- la non punibilità dell'abuso del diritto ai sensi dell'art. 10 bis comma 13 L. 212/2000;
- l'irrilevanza penale dell'inerenza dei costi (nel caso di specie per gli interessi passivi). Ritiene il GUP che il fatto non sussista.

Mancano i tre elementi che integrano la condotta del reato contestato:

- I. l'indicazione di elementi passivi fittizi
- II. la falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie;
- III. l'utilizzazione di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento.

L'imputazione si fonda sull'assunto (implicito) che il notaio la vrebbe potuto con costi diversi—che si assumono più bassi- organizzare direttamente la gestione dell'immobile e delle attività dello studio invece che frapporre lo schermo (fittizio) delle società.

Srl e la Srl; di qui il carattere fraudolento della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2008.

Tale assunto non basta di per sé a qualificare come illecita la condotta né a dimostrare che i contratti ma anche la stessa esistenza delle società siano simulati.

La costituzione di una società di capitali non può essere mai considerata come simulata (v. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 30020 del 29/12/2011 Rv. 620961) e nel caso di specie – oltre a una generica valutazione di non convenienza – non vi è alcun elemento per affermare che le società erano simulate/inattive e che i contratti tra loro e il notaio — ma allora anche i contratti con i dipendenti e fornitori di beni o servizi fossero tutti simulati e in realtà facesse tutto capo al notaio persona fisica (attraverso controdichiarazioni ?).

La documentazione dimessa dimostra, invece, che si tratta di soggetti esistenti e di rapporti effettivi se pur mediati da un'organizzazione complessa che trova le sue ragioni sia nelle dimensioni dello stabile, è nelle volontà di gestire in una prospettiva commerciale l'immobile, locato anche ad altri professionisti, e i servizi ad esso connessi.

Non è certo estraneo il fine di un risparmio di imposte, soprattutto per la possibilità di dedurre l'intero costo dei canoni in leasing da parte della società invece del solo importo pari alla rendita da parte del professionista, il tutto bilanciato però dalla tassazione delle plusvalenze in caso di vendita per la società diversamente da quello che è previsto per il reddito di lavoro autonomo.

Si tratta, in definitiva, della scelta da parte del professionista di modelli di organizzazione della sua attività, anche attraverso il ricorso a società di capitali che prestano dei servizi o locano gli uffici, scelta che rientra a pieno titolo nella liberta di impresa e di iniziativa economica.



Anche a voler individuare nel risparmio fiscale il fine prevalente o esclusivo di tale modello e, quindi, qualificare l'operazione come "abuso del diritto", la disposizione dell'art. 10 bis comma 13 L. 212/2000 esclude che tale forzatura degli strumenti giuridici – di per sé lecitipossa avere riflessi nel capo penale.

Per quanto riguarda, infine, l'addebito relativo agli interessi passivi basti evidenziare che la recente riforma (D.Lvo 158/2015) introducendo il nuovo comma 1 bis dell'art. 4 D.Lvo 74/2000 ha escluso la rilevanza penale della non inerenza di elementi passivi reali: nel caso di specie il notaio avrebbe errato nel riferire all'attività professionale gli interessi passivi pagati alla banca per i finanziamenti in essere.

In definitiva nella prospettiva penale manca in radice sia l'indicazione di elementi passivi fittizi, trattandosi di costi effettivamente sostenuti dal notaio se pur in una logica di organizzazione esternalizzata dello studio, sia la falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie, atteso che nessuna prova vi è di una discrasia tra realtà giuridica ed economica e sua rappresentazione contabile, sia l'utilizzazione di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento perché l'imputato non è ricorso ad alcun artificio per occultare la realtà dei fatti trattandosi di atti registrati e "alla luce del sole".

PQM

Visti gli articoli 425, 530 codice di procedura penale dichiara non doversi procedere nei confronti di in ordine al reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Treviso, 3 dicembre 2015

Il Giudice dell'udienza preliminare dott. Bruno Casciarri